SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. *verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1998.

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura».

98A2018

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Schweitzer Otto, nato a Rotenburg (RFT) il 30 marzo 1958, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del grado accademico di «diplom-ingenieur» conseguito il 12 settembre 1985 presso la Technische Hochschule di Darmstadt (RFT), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che il percorso degli studi racchiusi nel sopra indicato titolo accademico è analogo a quello da seguire in Italia per vedersi attribuire il titolo di «dottore in ingegneria»;

Rilevato che il sig. Schweitzer ha provato di aver svolto attività professionale successivamente al conseguimento del titolo sopra indicato;

Ritenuto che la formazione ricevuta e l'esperienza maturata dal sig. Schweitzer sono, entrambe, riconducibili all'area professionale dell'«ingegnere», quale contemplata dall'ordinamento vigente;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992 sopra citato;

Decreta:

Al sig. Schweitzer Otto, nato a Rotenburg (RFT) il 30 marzo 1958, cittadino tedesco, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo accademico di cui sopra quale titolo valido per l'accesso e esercizio della professione d'«ingegnere».

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A2150

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della regione Sicilia, emanati dal 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, l'art. 13 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, l'art. 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, l'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'art. 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, l'art. 47 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'art. 3, comma 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, gli articoli 2, comma 154 e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 7 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, i quali prevedono che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, vengano stabilite le modalità di attuazione delle riserve all'erario delle maggiori entrate previste dagli stessi provvedimenti legislativi;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello statuto della regione siciliana, che stabilisce la spettanza alla regione delle entrate tributarie erariali, dirette o indirette, riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità dello Stato specificate nelle leggi medesime;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e telecomunicazioni del 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1993, che prevedono, tra l'altro, le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria da parte delle aziende di credito e degli uffici postali delegati a riscuotere l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi;

Visto l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regola il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di far affluire direttamente all'erario gli incrementi di imposta derivanti dai cennati provvedimenti riscossi nella regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle tabelle dell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di imposta per gli anni 1997, 1998, 1999 e seguenti derivanti da:

a) decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

b) decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;

c) legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

e) decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

f) legge 28 dicembre 1995, n. 549;

g) decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

h) decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) legge 23 dicembre 1996, n. 662;

j) decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Nelle tabelle dell'allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto, sono poi raffrontate dette previsioni con quelle di competenza dei corrispondenti capitoli delle entrate dello Stato, al fine di determinare le incidenze percentuali di tali incrementi di imposta.

Art. 2.

1. Gli incaricati della riscossione, nonché l'Ente poste, per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, versano, al netto della commissione ove spettante, le somme riscosse a titolo dei seguenti tributi all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, detratte le sottoindicate percentuali da versare all'erario:

Capitolo	Tributo	Anno	Percentuali di incidenza
1023	Irpef - articoli 1, 5, 6, 7 e 8	1997	1,15%
		1998	1,14%
		1999	1,11%
	Irpef - articoli 2 e 15	1997	0,94%
		1998	0,76%
		1999	0,79%
	Irpef - articoli 3, 17, 18 e 21	1997	1,61%
		1998	1,46%
		1999	1,31%
	Irpef - art. 4	1997	0,43%
		1998	0,43%
		1999	0,41%
	Irpef - articoli 9, 11, 13 e 19	1997	23,43%
		1998	20,65%
		1999	21,08%
	Irpef - articoli 10, 12, 14 e 20	1997	15,34%
		1998	14,84%
		1999	14,06%

Capitolo	Tributo	Anno	Percentuali di incidenza
1024	Irpeg - articoli 1, 3, 4, 5 e 6	1997	0,21%
		1998	0,21%
		1999	0,19%
1024	Irpeg - art. 2	1997	28,69%
		1998	20,48%
		1999	20,62%
	Irpeg - art. 8	1997	14,99%
		1998	17,95%
		1999	16,85%
1026	Ritenute interessi redditi da capitale - art. 5	1997	0,20%
		1998	0,44%
		1999	0,44%
1032	Imposta sostitutiva plusvalenze art. 1	1997	77,14%
		1998	54%
		1999	54%
1201	Imposta di registro - art. 1	1997	14,89%
		1998	14,57%
		1999	14,37%
1203	IVA - art. 1	1997	13,31%
		1998	13,81%
		1999	13,37%
1203	IVA - art. 4	1997	0,79%
		1998	0,79%
		1999	0,79%
1210	Imposta ipotecaria	1997	31,45%
		1998	46,93%
		1999	50,63%
1236	Imposta trascrizione P.R.A.	1997	4,11%
		1998	3,89%
		1999	3,70%
1239	Imposta sulle successioni e sulle donazioni	1997	23,88%
		1998	18,64%
		1999	17,94%
1243	Diritti catastali e di scritturato	1997	17,87%
		1998	21,76%
		1999	21,76%

2. Le somme riscosse a titolo di ILOR di competenza della regione siciliana sono versate all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, al netto delle commissioni ove dovute, per una quota pari al 12,60 per cento, diminuita, per quanto concerne:

il capitolo 1025, articoli 1, 6, 7, 8 e 9 dello 0,74 per cento per l'anno 1997, dello 0,73 per cento per l'anno 1998, dello 0,69 per cento per l'anno 1999;

il capitolo 1025, art. 2 dell'8,71 per cento per l'anno 1997, del 10,73 per cento per l'anno 1998, dell'11,65 per cento per l'anno 1999;

il capitolo 1025, articoli 3, 10, 12, 14, 16 e 17 del 10,12 per cento per l'anno 1997, del 9,95 per cento per l'anno 1998, dell'11,80 per cento per l'anno 1999;

il capitolo 1025, art. 4 del 2,77 per cento per l'anno 1997, del 6,41 per cento per l'anno 1998, del 6,57 per cento per l'anno 1999;

il capitolo 1025, articoli 5, 11, 13 e 15 dell'8,54 per cento per l'anno 1997, dell'8,33 per cento per l'anno 1998, dell'8,54 per cento per l'anno 1999.

3. Le sovrariportate quote sono da versare all'erario unitamente a quella di spettanza dell'87,40 per cento del gettito.

4. Gli incaricati di riscuotere l'imposta di bollo, in qualunque modo corrisposta, di competenza della regione Sicilia, versano, al netto della provvigione e dell'aggio ove dovuti, le somme riscosse nel modo seguente:

a) all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana:

1) l'intero gettito dell'imposta afferente le cambiali e la tassa speciale sui contratti di borsa;

2) la quota del 39,31 per cento per il 1997, del 39,37 per cento per il 1998 e del 39,25 per cento per il 1999 del gettito dell'imposta relativa agli estratti conto e alle comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui all'art. 13, comma 2-*bis*, e relativa nota 3-*bis* della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni;

3) la quota del 58,97 per cento per il 1997, del 59,05 per cento per il 1998 e del 58,88 per cento per il 1999 del gettito dell'imposta relativa agli altri atti e documenti;

b) all'erario:

1) per l'imposta relativa agli estratti conto: sul capitolo 1205, art. 5, la quota del 33,33 per cento per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 e sul capitolo 1205, art. 4, la quota del 27,36 per cento per il 1997, del 27,30 per cento per il 1998 e del 27,41 per cento per il 1999; per l'imposta relativa agli altri atti e documenti: sul capitolo 1205, art. 4, la quota del 41,03 per cento per il 1997, del 40,95 per cento per il 1998 e del 41,12 per cento per il 1999.

5. Gli incaricati di riscuotere la tassa sulle concessioni governative sulle patenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore (art. 15 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995) in qualunque modo corrisposta, di competenza della regione Sicilia, versano all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, per ognuno degli anni 1997, 1998 e 1999, le somme riscosse al netto della provvigione e dell'aggio, ove dovuti, nella misura del 35,72 per cento.

6. La restante quota del 64,28 per cento deve essere versata all'erario sul capitolo 1217, art. 3, fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, in ordine alle altre voci della tariffa.

7. Gli incaricati di riscuotere la tassa sulle concessioni governative per la licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche (art. 4 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995) in qualunque modo corrisposta, di competenza della regione Sicilia, versano all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, per ognuno degli anni 1997, 1998 e 1999, le somme riscosse al netto della provvigione e dell'aggio, ove dovuti, nella misura del 35,30 per cento.

8. La restante quota del 64,70 per cento deve essere versata all'erario sul capitolo 1238, art. 3, fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, in ordine alle altre voci della tariffa.

9. Gli uffici doganali nella regione siciliana versano, per ognuno degli anni 1997, 1998 e 1999, all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di sovraimposta di confine, al netto delle seguenti quote da versare all'erario: sul capitolo 1459, art. 1, il 15,80 per cento per i prodotti alcoolici intermedi e il 7,51 per cento per l'alcole etilico; sul capitolo 1460, art. 1, il 17,77 per cento per la benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36), il 19,10 per cento per la benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32), il 16,30 per cento per gli oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) e il 44,93 per cento per il petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento; sul capitolo 1461 il 19,31 per cento per i gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e il 31,80 per cento per quelli per combustione.

10. I soggetti obbligati a versare l'imposta erariale sul consumo di energia elettrica di competenza della regione Sicilia, per ogni Kwh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, versano, per ognuno degli anni 1997, 1998 e 1999, L. 5 all'erario sul capitolo 1411, art. 1 e all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana la rimanente quota di L. 4,1.

Art. 3.

1. Per gli anni 2000 e seguenti i predetti incaricati della riscossione versano all'erario, per i tributi indicati nell'art. 2, la percentuale prevista per l'anno 1999.

Art. 4.

1. Gli incaricati della riscossione operano, sui primi versamenti da effettuare alla regione siciliana, il recupero delle quote dovute dalla regione stessa a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. Dagli importi da recuperare di cui al comma 1 sono detratte le somme già affluite all'erario secondo quote di spettanza.

3. I versamenti effettuati con l'applicazione delle percentuali di cui all'art. 2 possono essere oggetto di conguaglio sulla base di un aggiornamento di dette percentuali, ottenuto utilizzando i dati definitivi dei singoli capitoli considerati risultanti dal rendiconto generale dello Stato per gli anni 1997, 1998 e 1999 e seguenti. Tale conguaglio sarà effettuato secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al momento della determinazione delle percentuali definitive da utilizzare.

Art. 5.

1. Al fine di consentire il recupero delle eventuali minori somme versate a favore dell'erario, sono eseguiti, dagli uffici ispettivi dei competenti dipartimenti, controlli tesi a verificare la correttezza delle ripartizioni operate in sede di riversamento.

Art. 6.

1. Gli incaricati della riscossione che subentrano ai soggetti attualmente incaricati continuano ad applicare le disposizioni del presente decreto nella ripartizione del riversamento all'erario e alla regione siciliana dei tributi indicati all'art. 2.

Art. 7.

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti trovano applicazione a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 85

ALLEGATO *A*

TABELLE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI CHE PREVEDONO LA RISERVA DI ENTRATE ALL'ERARIO

DL 31.12.96, n.669, cvt. in L. 30/97

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

Classificazione secondo l'articolazione di BILANCIO

Cap./Art.	Articolo	Provvedimento	1997	1998	1999
1023		**IRPEF**	**1**	**-260**	**-148**
1023/01			**61**	**61**	**61**
	Art. 5	Riscossione	20	20	20
	Art.6, c. 1	Risarcimento del danno causato all'Erario accertato in sede penale	41	41	41
1023/03	Art. 1, c. 1-bis **(modifica Senato)**	Aumento detrazioni dell'Irpef per lavoratori dipendenti	**-60**	**-60**	**-60**
1023/09			**0**	**-149**	**-37**
	Art.1,c. 1, lett. a)	Sussidi tecnici ed informatici per portatori di handicap	0	-8	-2
	Art.1,c. 1, lett. b) e c. 2	Aumento al 25% deduzione forfetaria spese di produzione dei redditi di opere d'ingegno	0	-9	-2
	Art.1, c. 4	Deducibilità interessi mutui per ristrutturaz. abitaz. resid.	0	-132	-33
1023/10			**0**	**-112**	**-112**
	Art.1,c. 1, lett. a)	Sussidi tecnici ed informatici per portatori di handicap	0	-6	-6
	Art.1,c. 1, lett. b) e c. 2	Aumento al 25% deduzione forfetaria spese di produzione dei redditi di opere d'ingegno	0	-7	-7
	Art.1, c. 4	Deducibilità interessi mutui per ristrutturaz. abitaz. resid.	0	-99	-99
1024		**IRPEG**	**321**	**131**	**163**
1024/01	Art. 5	Riscossione	**10**	**10**	**10**
1024/02			**154**	**19**	**51**
	Art.1, c. 1, lett. c)	Deducibilità ammortamento finanziario imprese concessionarie	154	2	30
	Art.3, c. 12, lett. a) n.2 e lett. b)	Equiparazione imposta bollo per c/c postali a quello degli c/c bancari	0	-6	-2
	Art.3, c. 14 e 15	Riduzione all'1% aliquota registro su cessioni e locazioni fabbricati per imprese imm. di rivendita	0	23	23
1024/08			**157**	**102**	**102**
	Art.1, c. 1, lett. c)	Deducibilità ammortamento finanziario imprese concessionarie	116	88	88
	Art.3, c. 12, lett. a) n.2 e lett. b)	Equiparazione imposta bollo per c/c postali a quello degli c/c bancari	0	-4	-4
	Art.3, c. 14 e 15	Riduzione all'1% aliquota registro su cessioni e locazioni fabbricati per imprese imm. di rivendita	41	18	18
1201		**REGISTRO**	**-9**	**-9**	**-9**
1201/01	Art.3, c. 1-10	Trascrizione contratti preliminari compravendita di immobili	75	75	75
	Art.3, c. 14 e 15	Riduzione all'1% aliquota registro su cessioni e locazioni fabbricati per imprese imm. di rivendita	-84	-84	-84
1203		**IVA**	**31**	**1.281**	**1.386**
1203/01			**8**	**1.258**	**1.363**
	Art.1,c. 1, lett. a)	Sussidi tecnici ed informatici per portatori di handicap	-4	-4	-4
	Art.2, c. 1, lett. a),b),c) e c.9	IVA telefonia resellers	31	48	48
	Art.2, c. 1 lett. d)	IVA cessione rottami	500	500	500

	Art.2 c.1 lett. d) n.01 (modifica Senato)	Adeguamento al 53% della resa forfetaria su libri, giornali, riviste e periodici	27	27	27
	Art.2, c. 1 lett. e), n. 1	IVA cessione cavalli vivi	-2	-2	-2
	Art.2, c. 1, lett. e), n.2	Aumento aliquota IVA prodotti farmaceutici	596	650	650
	Art.2, c. 2	Riduz. IVA al 10% per manutenzione straord. e recupero residenz.	-405	-39	0
	Art.2, c. 3	Riduzione 10% aliquota IVA sulle carni	-1.276	-148	0
	Art.2, c. 5	Elevazione al 19% aliquota IVA gas metano Meridione	106	118	120
	Art.2, c. 6 e 7	IVA diminuzione aliquote compensative	372	43	0
	Art.4, c.6	Proroga aumento aliquota benzina verde	39	41	0
	Art.6, c. 1	Risarcimento del danno causato all'Erario accertato in sede penale	24	24	24
1203/04	Art. 5	Riscossione	23	23	23
1210		**IPOTECARIA**	**42**	**42**	**42**
	Art.3, c. 1-10	Trascrizione contratti preliminari compravendita di immobili	75	75	75
	Art.3, c. 14 e 15	Riduzione all'1% aliquota registro su cessioni e locazioni fabbricati per imprese imm. di rivendita	-33	-33	-33
1243		**DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO**	**40**	**40**	**40**
	Art.3, c. 1-10	Trascrizione contratti preliminari compravendita di immobili	40	40	40
		TOTALE	**426**	**1.225**	**1.474**

Dati in miliardi di lire

L. 662/96 - Provv. collegato LF 1997 - TAVOLA RIASSUNTIVA

Classificazione secondo l'articolazione di BILANCIO

Cap./Art.	Articolo	Provvedimento	1997	1998	1999
1023		**IRPEF**	**922**	**420**	**277**
1023/02			**-222**	**-276**	**-321**
	Art. 3, c. 6 lett. b) B)	Prestiti lavoratori dipendenti	8	9	9
	Effetti indotti	Riduzione straordinario	-30	-30	-30
	Effetti indotti	Blocco assunzioni	-40	0	-30
	Effetti indotti	Scuola	-60	-205	-290
	Effetti indotti	Armonizzazione contributi	145	145	145
	Effetti indotti	Fondo credito	-125	-125	-125
	Effetti indotti	Differimento buonuscita	-120	-70	0
1023/03			**-49**	**-92**	**-132**
	Art. 3, c. 6 lett. a)	Buoni pasto	37	40	40
	Art. 3,c. 6 lett. b) A)	Determinaz. reddito lavoro dipendente	9	10	10
	Art. 3, c. 6 lett. b) B)	Prestiti lavoratori dipendenti	35	38	38
	Art. 3, c. 21	Determinazione reddito lavoro autonomo	-100	-100	-100
	Effetti indotti	Riduzione posti letto	-30	-80	-120
1023/09			**705**	**263**	**225**
	Art. 3, c.2 lett. a),b),d)	Spese mediche ded detraib. assic. sanita. lav. dip.	384	93	93
	Art. 3, c. 4	Limite reddito agricolo	0	24	6
	Art. 3, c. 21	Determinazione reddito lavoro autonomo	212	96	96
	Art. 3, c. 25-27	Trasferimenti aziende	12	2	2
	Art. 3, c. 33 lett.a), b)	Determinazione reddito impresa	14	30	51
	Art. 3, c. 37	Società non operative	94	11	11
	Art. 3, c. 48-51	Rivalutazione rendite catastali	0	147	36
	Art. 3. c. 122	Credito d'imposta questionari studi di settore	-11	0	0
	Effetti indotti	Attività intracomunitaria	0	-90	-60
	Effetti indotti	Remunerazione grossisti	0	-50	-10
1023/10			**488**	**525**	**505**
	Art. 3, c.2 lett. a),b),d)	Spese mediche ded detraib. assic. sanita. lav. dip.	287	285	285
	Art. 3, c. 4	Limite reddito agricolo	0	18	18
	Art. 3, c. 21	Determinazione reddito lavoro autonomo	159	159	159
	Art. 3, c. 25-27	Trasferimenti aziende	10	10	10
	Art. 3, c. 33 lett.a), b)	Determinazione reddito impresa	11	31	41
	Art. 3, c. 37	Società non operative	21	21	21
	Art. 3, c. 48-51	Rivalutazione rendite catastali	0	111	111
	Effetti indotti	Attività intracomunitaria	0	-70	-100
	Effetti indotti	Remunerazione grossisti	0	-40	-40
1024		**IRPEG**	**3.286**	**1.321**	**1.176**
1024/02			**2.212**	**316**	**281**
	Art. 3, c. 4	Limite reddito agricolo	0	-23	-6
	Art. 3, c. 33 lett.a), b)	Determinazione reddito impresa	1.015	390	400
	Art. 3, c. 37	Società non operative	1.118	81	81
	Art. 3, c. 46	Abolizione agevolaz. Mediocredito	18	5	4
	Art. 3, c. 47	Abolizione agevolaz.Cooperative	61	18	16
	Art. 3,c.120-121,123-140	Deleghe in materia di accert. sanzioni e semplif.	0	160	280
	Art. 3,c.120-121,123-140	Deleghe in materia di accert. sanzioni e semplif.	0	-160	-280
	Art. 3, c. 160-163	Deleghe in materia di attività finanziarie	0	40	10
	Art. 3, c. 186-193	Deleghe in materia enti non com., ass. non lucrat.	0	-120	-80
	Art. 3, c. 211-213	2% TFR	0	0	6
	Effetti indotti	Farmaceutica	0	-75	-150
1024/08			**1.074**	**1.005**	**895**
	Art. 3, c. 4	Limite reddito agricolo	0	-17	-17
	Art. 3, c. 33 lett.a), b)	Determinazione reddito impresa	761	838	910
	Art. 3, c. 37	Società non operative	254	254	254
	Art. 3, c. 46	Abolizione agevolaz. Mediocredito	13	11	12
	Art. 3, c. 47	Abolizione agevolaz.Cooperative	46	44	46
	Art. 3, c. 160-163	Deleghe in materia di attività finanziarie	0	30	30
	Art. 3, c. 186-193	Deleghe in materia enti non com., ass. non lucrat.	0	-80	-120
	Effetto indotto	Farmaceutica	0	-75	-220

1201		**REGISTRO**	**140**	**140**	**140**
1201/01	Art. 3, c. 48-52	Rivalutazione rendite catastali	140	140	140
1203		**IVA**	**902**	**902**	**902**
1203/01			**902**	**902**	**902**
	Art. 1, c. 39	IVA farmaci dal 4% al 10%	600	600	600
	Art. 1, c. 83	IVA 19% cavalli e pay-TV	2	2	2
	Art. 3, c. 45	Esclusione rimborsi IVA società non operative	300	300	300
1210	Art. 3, c. 48-51	**IPOTECARIA Rivalut. rendite catastali**	**36**	**36**	**36**
1239		**SUCCESSIONI E DONAZIONI**	**9**	**9**	**9**
	Art. 3, c. 28	Successioni	-20	-20	-20
	Art. 3, c. 48-51	Rivalutazione rendite catastali	29	29	29
1243	Art. 3, c. 48-51	**CATASTALI Rivalut. rendite catastali**	**25**	**25**	**25**
		TOTALE CAPITOLI	**5.320**	**2.853**	**2.565**

Dati in miliardi di lire

D.L. 323/96, cvt. in L. 425/96 - TAVOLA RIASSUNTIVA

Articolo	Provvedimento	1997	1998	1999
Cap. 1023 -	**IRPEF**	**153**	**87**	**87**
	art. 13 - totale	**86**	**23**	**23**
Art. 8, c. 1, lett. b)	Determ. reddito di lavoro autonomo	78	19	19
Art. 8, c.1, lett. b-bis)	Riduzione dal 25% al 20% lav. auton.	8	4	4
	art. 14 - totale	**67**	**64**	**64**
Art. 8, c. 1, lett. b)	Determ. reddito di lavoro autonomo	59	59	59
Art. 8, c.1, lett. b-bis)	Riduzione dal 25% al 20% lav. auton.	8	5	5
Cap. 1024 -	**IRPEG**	**15**	**45**	**45**
	art. 2			
Art. 9, c.1, lett. b	Deducibilità costi autoveicoli	15	30	30
	art. 8			
Art. 9, c.1, lett. b	Deducibilità costi autoveicoli	0	15	15
Cap. 1026 -	**Ritenuta interessi redditi da capitale**	**32**	**64**	**64**
	art. 5			
Art. 7, c. 7bis	Ritenuta interessi depositi postali	32	64	64
Cap. 1201 -	**Imp. registro**	**376**	**376**	**376**
Art. 10, c. 4	Cessioni fabbricati abitativi	147	147	147
Art. 10, c. 5, lett. b) e c)	Registro su fusioni, scissioni ecc.	-58	-58	-58
Art. 10, c. 6-9	Aumento imp. fissa registro, ipot. e catas.	287	287	287
Cap. 1203 -	**IVA**	**308**	**308**	**308**
	art. 1			
Art. 10, c. 1	Indetraibilità IVA autoveicoli	100	100	100
Art. 10, c. 3	IVA ambasciate	-1	-1	-1
Art. 10, c. 6-9	Cessioni fabbricati abitativi	209	209	209
Cap. 1210 -	**Imp. ipotecaria**	**67**	**67**	**67**
Art. 10, c. 6-9	Cessioni fabbricati abitativi			
Cap. 1239 -	**Imp. successioni e donazioni**	**471**	**471**	**471**
Art. 10,c. 10, lett. c)	Imposta fissa su donazioni			
Cap. 1243 -	**Diritti catastali e di scritturato**	**81**	**81**	**81**
Art. 10, c. 6-9	Cessioni fabbricati abitativi	81	81	81
	Totale entrate tributarie	**1.503**	**1.499**	**1.499**

Dati in miliardi di lire

D.L.565/95, cvt. in L. 662/96 - TAVOLA RIASSUNTIVA

Articolo	Provvedimento	cap./art.	1997	1998	1999
	Capitolo 1024 - IRPEG		-97	-56	-56
Art. 6	Aumento bollo (tariffa allegato A DPR 642/72)	1024/02	-54	-14	-14
Art. 6	Aumento bollo (contratti bancari)		-2	-1	-1
	totale art. 2		-56	-15	-15
Art. 6	Aumento bollo (tariffa allegato A DPR 642/72)	1024/08	-40	-40	-40
Art. 6	Aumento bollo (contratti bancari)		-1	-1	-1
	totale art. 8		-41	-41	-41
	Capitolo 1203 - IVA		17	19	19
Art. 7, c. 1	Accisa prodotti alcolici	1203/01	13	14	14
Art. 7, c. 2	Accisa sul cherosene		4	5	5
	Totale entrate tributarie		**-80**	**-37**	**-37**

Dati in miliardi di lire

Provv. collegato alla L.F. 1996 - L. 549/95

Articolo		Provvedimento	Cap./Art.	1997	1998	1999
		1023 - IRPEF		**183**	**188**	**188**
Art.3	c. 82-84	Redditi soggetti a Tassazione separata	1023/02	**62**	**65**	**65**
Art.3	c. 82-84	Redditi soggetti a Tassazione separata	1023/03	**116**	**118**	**118**
Art.3	c. 113-116	Ritenute alla fonte e interessi passivi	1023/09	**1**	**1**	**1**
Art.3	c. 113-116	Ritenute alla fonte e interessi passivi	1023/10	**4**	**4**	**4**
		1024 - IRPEG		**-1.593**	**707**	**707**
Art.3	c. 85-93	Interventi in aree depresse	1024/02	-1.050	40	40
Art.3	c. 94-97	Cessione crediti d'imposta		-14	-4	-4
Art.3	c. 108	Deducibilità perdite su crediti		37	-36	-36
Art.3	c. 113-116	Ritenute alla fonte e interessi passivi		7	7	7
Art.3	c. 132-134	Aliquote imposte ipotecaria e catastale		-3	-4	-4
		totale art. 2		**-1.023**	**3**	**3**
Art.3	c. 85-93	Deduz.in 5 anni spese pubblic. e rappr.	1024/08	-584	729	729
Art.3	c. 94-97	Cessione crediti d'imposta		-9	-8	-8
Art.3	c. 108	Deducibilità perdite su crediti		5	-35	-35
Art.3	c. 113-116	Ritenute alla fonte e interessi passivi		18	18	18
		totale art. 8		**-570**	**704**	**704**
Art.3	c. 85-93	Deduz.in 5 anni spese pubblic. e rappr.	1025/04	-250	311	311
Art.3	c. 94-97	Cessione crediti d'imposta		-4	-3	-3
Art.3	c. 108	Deducibilità perdite su crediti		2	-48	-48
Art.3	c. 113-116	Ritenute alla fonte e interessi passivi		8	8	8
		totale art. 4		**-244**	**268**	**268**
		1201 - Imp. Registro		**-34**	**-35**	**-35**
Art.3	c. 131	Modifiche regime II.II. sulla prima casa	1201/1	**-34**	**-35**	**-35**
		1203 - IVA		**408**	**400**	**400**
Art.2	c. 3	Aumento aliquota accisa alcole etilico	1203/01	3	3	3
Art.2	c. 28	IVA 19% su alcune riviste e giornali		102	102	102
Art.3	c. 117	IVA su materiali di cava		49	28	28
Art.3	c. 118	IVA sui rottami		294	309	309
Art.3	c. 119	Regime speciale per l'editoria		-37	-39	-39
Art.3	c. 124	Riparazione auto handicappati		-3	-3	-3
		1210 - Imp. ipotecaria		**559**	**589**	**589**
Art.3	c. 131	Modifiche regime II.II. sulla prima casa	1210	-14	-15	-15
Art.3	c. 132-134	Aliquote imposte ipotecaria e catastale		573	604	604
		Totale entrate tributarie		**-477**	**1.849**	**1.849**

Dati in miliardi di lire

D.L.41/95 conv.in L.n°85/1995 - TAVOLA RIASSUNTIVA			
Articolo	**Provvedimento**	**Cap./Art.**	**1997-98-99**
	1023 - IRPEF		**1.170**
art.18	Rest.fiscal-drag	1023/02	-90
art.18	Rest.fiscal-drag	1023/03	-290
art. 32	Transaz. normat. somme risarcitorie		283
art. 47- quinquies	Detrazioni figli a carico		-400
	Totale cap. 1023/03		**-397**
art.18	Rest.fiscal-drag	1023/09	-8
art.18	Riduzione detrazione per oneri		320
art. 29	Perdita d'impresa lavoro autonomo		109
art.33	Limit. deduc. rimb.a piè di lista		3
art.4 eff.ind.	Minori entrate aumento contr.sanitari		-150
art.5	Applic.imp.corrispett. cessione fabbr.		261
	Totale cap. 1023/09		**535**
art.18	Rest.fiscal-drag	1023/10	-12
art.18	Riduzione detrazione per oneri		950
art. 29	Perdita d'impresa lavoro autonomo		326
art.4 eff.ind.	Minori entrate aumento contr.sanitari		-142
	Totale cap. 1023/10		**1.122**
	1024 - IRPEG		**1.298**
art.19	Aumento aliquota IRPEG	1024/02	205
artt.23:26	Sostitutiva (legge Amato)		-73
art.28	Svalutaz. perdite controllate estere		125
art.33	Limit. deduc. rimb.a piè di lista		64
	Totale cap. 1024/02		**321**
art.19	Aumento aliquota IRPEG	1024/08	490
art.28	Svalutaz. perdite controllate estere		375
art.33	Limit. deduc. rimb.a piè di lista		112
	Totale cap. 1024/08		**977**
	1201 - Registro		**10**
art.44	Imp.sost. sulle operaz.istit. di credito	1201	10
	1203 - IVA		**6.810**
art.10	Variazioni aliquote IVA	1203/01	4.659
art.11	Servizio telegrafico nazionale		60
art.12	Applicaz.imp. importazioni prodotti inf.		8
art.13	Acquisti effettuati da Amb.e Org. intern.		2
art.14	Costruzioni rurali		65
art.15	Corrispettivi cessione fabbricati		186
art.16	Contributi previdenziali		43
art.16-bis	Norma antielusiva		380
art.17	Modificazioni aliquote accise		1.116
artt.36:40	Regime spec.rivend.aniquariato coll.		256
art.43 c.5 bis	Pay TV		35
	TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE		**9.288**

Dati in miliardi di lire

d .l . 557 / 93 conv. in L. 133/94		
Provvedimento	**Cap./art.**	**1997-98-99**
Capitolo 1023 - IRPEF		**446**
- Interessi moratori (art. 1, c. 1/a)	1023/3	120
totale art. 3		**120**
- Abolizione deduzione provvigioni (art. 1, c. 1/b)	1023/9	8
- Riporti delle perdite (art. 1, c. 1/ f, m)		19
- Ritenuta su interessi imprenditori individuali (art. 1, c. 2)		40
- Fabbricati rurali (art. 9)		26
totale art. 9		**93**
- Abolizione deduzione provvigioni (art. 1, c. 1/b)	1023/10	25
- Riporti delle perdite (art. 1, c. 1/ f, m)		56
- Ritenuta su interessi imprenditori individuali (art. 1, c. 2)		70
- Fabbricati rurali (art. 9)		82
totale art. 10		**233**
Capitolo 1024 - IRPEG		**185**
- Determinazione utili di partecipazione (art. 1, c. 1/ d, c, n)	1024/2	17
- Riporti delle perdite (art. 1,c. 1/ f, m)		20
- Tasse contratti trasferim. titoli (art. 7)		11
totale art. 2		**48**
- Determinazione utili di partecipazione (art. 1, c. 1/ d, c, n)	1024/4	44
- Riporti delle perdite (art. 1,c. 1/ f, m)		62
- Tasse contratti trasferim. titoli (art. 7)		31
totale art. 8		**137**
Capitolo 1032 - Imp. sostitutiva plusvalenze		**162**
- Plusvalenze	1032	162
Capitolo 1203 - IVA		**2.701**
- Smaltimento rifiuti solidi urbani (art. 2, c. 1/b; art. 4, cc. 2 e 1/b)	1203/1	66
- Rettif. detraz. contratti d'appalto (art. 2,c. 1 /c)		112
- Rettif. detraz. fusioni societarie (art. 2, c. 1/c)		178
- Spettacoli (art. 2, c. 1/d)		167
- Cessione fabbricati ristrutturati (art. 4, c. 1/a, b)		154
- Assegnazione abitazioni da cooperative edilizie (art. 4, c. 1/a, b)		44
- Aumento aliquota dal 12 al 13% (art. 4, c. 3)		970
- Riduzione aliquote per alberghi di lusso (art. 4, c. 4/a)		-30
- Aumento aliquote servizi telefonici (art. 4, c. 4/b e c. 8)		423
- Aboliz. eccedenza imposta agricoltura (art. 4, c. 6)		178
- Aumento imp. fabbricazione benzina (art. 5)		249
- Aumento imp. fabbricazione alcool (art. 5)		8
- Interessi su crediti e debiti (art. 13)		182
TOTALE		**3.494**

Dati in miliardi di lire

L. 537 / 93 (Provv. collegato LF 1994)		
Provvedimento	**Cap./art.**	**1997-98-99**
Capitolo 1023 - IRPEF		**156**
- Variazione ritenuta sulle provvigioni (art. 14, c. 6)	1023/4	70
totale art. 4		70
- Deduzioni forfettarie (art. 14, c.3/b)	1023/9	98
- Rateizzazione plusvalenze patrimoniali (art. 14,c. 3/c)		2
- Sopravvenienze attive (art. 14,c. 3/d)		80
- Compensi agli amministratori (art. 14, c.3/e, f, i)		4
- Indeducibilità custodia auto (art. 14, c. 3/g)		7
- Deducibilità di un milione di lire per le abitazioni principali (art. 15, c.1-2)		-140
- Abrogazione credito d'imposta per registratori di cassa (art. 14, c. 15)		10
- Indeducibilità immobili strumentali (art. 14, c. 3/a)		4
totale art. 9		65
- Deduzioni forfettarie (art. 14, c.3/b)	1023/10	295
- Rateizzazione plusvalenze patrimoniali (art. 14,c. 3/c)		3
- Sopravvenienze attive (art. 14,c. 3/d)		71
- Compensi agli amministratori (art. 14, c.3/e, f, i)		11
- Indeducibilità custodia auto (art. 14, c. 3/g)		19
- Deducibilità di un milione di lire per le abitazioni principali (art. 15, c.1-2)		-416
- Abrogazione credito d'imposta per registratori di cassa (art. 14, c. 15)		32
- Indeducibilità immobili strumentali (art. 14, c. 3/a)		6
totale art. 10		21
Capitolo 1024 - IRPEG		**799**
- Rateizzazione plusvalenze patrimoniali (art. 14,c. 3/c)	1024/2	10
- Sopravvenienze attive (art. 14,c. 3/d)		364
- Minore deducibilità operazioni a premio (art. 14, c.3/h)		17
- Ridefinizione componenti negative enti non commerciali (art. 14, c. 3/l)		24
- Abrogazione credito d'imposta per registratori di cassa (art. 14, c. 15)		2
totale art. 2		417
- Rateizzazione plusvalenze patrimoniali (art. 14,c. 3/c)	1024/8	20
- Sopravvenienze attive (art. 14,c. 3/d)		247
- Minore deducibilità operazioni a premio (art. 14, c.3/h)		48
- Ridefinizione componenti negative enti non commerciali (art. 14, c. 3/l)		61
- Abrogazione credito d'imposta per registratori di cassa (art. 14, c. 15)		6
totale art. 8		382
Capitolo 1201 - Imposta di registro		**25**
- Disciplina scissioni societarie (art. 16, c.10)	1201	25
Capitolo 1203 - IVA		**311**
- Prestazioni educative (art. 14, c. 8/b)	1203/1	18
- Indetraib. spese di custodia auto e acquisto ricambi veicoli (art. 14, c. 8/c)		130
- Indetraibilità somministrazioni alimenti e bevande (art. 14, c. 8/d)		15
- Disciplina corsi di formazione (art. 14, c. 10)		10
- Associazioni sportive (art. 14, c. 8/a)		65
- Cessioni animali (art. 14, c. 8/e)		73
Capitolo 1210 - Imposta ipotecaria		**45**
- Revisione tasse ipotecarie (art. 16, c. 1)	1210	45
TOTALE		**1.336**

Dati in miliardi di lire

D.L. 155/93, cvt. in L. 243/93

Provvedimento	Cap./art.	1997-98-99
Capitolo 1023 - IRPEF		**-333**
- Misure in materia di previdenza e ass. settore agricolo (art. 10, c. 2)	1023/3	-23
totale art. 3		**-23**
- Aumenti contributi lavorat. autonomi (art. 10, c. 1)	1023/9	-100
totale art. 9		**-100**
- Aumenti contributi lavorat. autonomi (art. 10, c. 1)	1023/10	-210
totale art. 10		**-210**
Capitolo 1024 - IRPEG		**-35**
- Misure in materia di previdenza e ass. settore agricolo (art. 10, c. 2)	1024/2	-10
totale art. 2		**-10**
- Misure in materia di previdenza e ass. settore agricolo (art. 10, c. 2)	1024/8	-25
totale art. 8		**-25**
Capitolo 1201 - Imp. registro		**535**
Aumento imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali (art. 17)	1201	535
Capitolo 1203 - IVA		**1.652**
Aumento aliquote IVA (art. 16)	1203/1	1.000
Aumento imposte di fabbricazione (art. 18)		487
Aumento imp. consumo (art. 28)		165
Capitolo 1210 - Imp. ipotecaria		**31**
Aumento imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali (art. 17)	1210	31
Capitolo 1236 - Imp. trascrizione P.R.A.		**37**
- Aumento I.E.T.	1236	37
Capitolo 1243 - Diritti scritturali e di scritturato		**7**
Aumento imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali (art. 17)	1243	7
TOTALE		**1.894**

Dati in miliardi di lire

D.L. 384/92 CONV. in L. 438/92		
Provvedimento	**Cap./art.**	**1997-98-99**
Capitolo 1023 - IRPEF		**5.800**
Aumento detrazioni e nuova curva delle aliquote (art. 9, c.1 e 5)	1023/2	950
Limitazione fiscal-drag aumento detrazioni (art. 9, c. 2)		-350
totale art.2		**600**
Aumento detrazioni e nuova curva delle aliquote (art. 9, c.1 e 5)	1023/3	2.850
Limitazione fiscal-drag aumento detrazioni (art. 9, c. 2)		-950
totale art.3		**1.900**
Aumento detrazioni e nuova curva delle aliquote (art. 9, c.1 e 5)	1023/9	670
Limitazione fiscal-drag aumento detrazioni (art. 9, c. 2)		-150
Disciplina taluni oneri deducibili (art. 10, c. 1)		530
totale art.9		**1.050**
Aumento detrazioni e nuova curva delle aliquote (art. 9, c.1 e 5)	1023/10	1.350
Limitazione fiscal-drag aumento detrazioni (art. 9, c. 2)		-50
Disciplina taluni oneri deducibili (art. 10, c. 1)		950
totale art.10		**2.250**
Capitolo 1024 - IRPEG		**2.950**
Disciplina indeducibilità ILOR (art. 10, c.3)	1024/2	750
totale art.2		**750**
Disciplina indeducibilità ILOR (art. 10, c.3)	1024/8	2.200
totale art.8		**2.200**
TOTALE		**8.750**

Dati in miliardi di lire

ALLEGATO *B*

CALCOLO QUOTE DEL GETTITO RISERVATE ALL'ERARIO

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO

(costruzione incidenze percentuali)

Anno 1997

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE STATO ASSESTATO	MAGGIORI ENTRATE										TOTALE GETTITO RISERVATO	QUOTE INCIDENZA
			D.L. 384/92	D.L. 166/93	L. 537/93	D.L. 557/93	D.L. 41/96	L. 649/95	D.L. 666/95	D.L. 323/96	L. 662/96	D.L. 669/96		
			1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997
1023	I.R.Pe.F.		5.800	-333	156	446	1.170	183		163	922	1	8.498	
1023/1	(quote di incidenza da applicare anche su artt. 5,6,7 e 8)	5.313										61	61	1,15%
1023/2	(quote di incidenza da applicare anche su art. 16)	30.781	800				-90	62			-222	-60	280	0,94%
1023/3	(quote di incidenza da applicare anche su artt. 17,18 e 21)	103.682	1.900	-23		120	-397	116			-49		1.667	1,61%
1023/4		16.223			70								70	0,43%
1023/8	(quote di incidenza da applicare anche su artt. 11,13 e 19)	10.391	1.050	-100	65	93	535	1		86	705		2.435	23,43%
1023/10	(quote di incidenza da applicare anche su artt. 12,14 e 20)	25.907	2.250	-210	21	233	1.122	4		67	488		3.976	15,34%
1024	I.R.Pe.G.		2.950	-35	789	185	1.298	-1.593	-97	16	3.286	321	7.129	
1024/1	(quote di incidenza da applicare anche su artt. 3,4,5 e 6)	4.753										10	10	0,21%
1024/2		9.857	760	-10	417	48	321	-1.023	-56	16	2.212	164	2.828	28,69%
1024/8		28.628	2.200	-25	392	137	977	-670	-41		1.074	167	4.291	14,99%
1026/5	RITENUTE SU INTERESSI REDDITI DA CAPITALE	15.782								32			32	0,20%
	% (b/a)									*0,20*				
1032/1	IMP. SOSTITUTIVA PLUSVALENZE	210				162							162	77,14%
	% (b/a)					*77,14*								
1201/1	IMPOSTA DI REGISTRO	7.007		535	25		10	-34		376	140	-9	1.043	14,89%
	% (b/a)			*7,64*	*0,36*		*0,14*	*-0,49*		*5,37*	*2,00*	*-0,13*		
1203	I.V.A.			1.652	311	2.701	6.810	408	17	308	902	31	13.140	
1203/1		98.626		1.652	311	2.701	6.810	408	17	308	902	8	13.117	13,31%
1203/4		2.921										23	23	0,79%
1210	IMPOSTA IPOTECARIA	2.480		31	45			559		67	36	42	780	31,45%
	% (b/a)			*1,25*	*1,81*			*22,54*		*2,70*	*1,45*	*1,69*		
1236	IMPOSTA TRASCRIZIONE P.R.A.	900		37									37	4,11%
	% (b/a)			*4,11*										
1239	SUCCESSIONI E DONAZIONI	2.010								471	9		480	23,88%
	% (b/a)									*23,43*	*0,45*			
1243	DIRITTI CATASTALI	856		7						81	25	40	153	17,87%
	% (b/a)			*0,82*						*9,46*	*2,92*	*4,67*		
	TOTALE		8.750	1.894	1.336	3.494	9.288	-477	-80	1.503	5.320	426	31.454	

Dati in miliardi di lire

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO

(costruzione incidenze percentuali)

Anno 1998

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE STATO	MAGGIORI ENTRATE D.L. 384/92	D.L. 166/93	L. 537/93	D.L. 557/93	D.L. 41/95	L. 549/95	D.L. 585/95	D.L. 323/96	L. 662/96	D.L. 669/96	TOTALE GETTITO RISERVATO	QUOTE INCIDENZA
			1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
1023	I.R.Pe.F.		5.800	-333	156	446	1.170	188		87	420	-260	7.674	
1023/1	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 5,6,7 e 8)	5.367										61	61	1,14%
1023/2	(quota di incidenza da applicare anche su art. 16)	31.417	600				-90	65			-276	-60	239	0,76%
1023/3	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 17,18 e 21)	111.679	1.900	-23		120	-397	118			-92		1.626	1,46%
1023/4		16.336			70								70	0,43%
1023/9	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 11,13 e 19)	8.628	1.050	-100	65	83	535	1		23	263	-149	1.781	20,65%
1023/10	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 12,14 e 20)	26.263	2.250	-210	21	233	1.122	4		64	526	-112	3.897	14,84%
1024	I.R.Pe.G.		2.950	-35	799	185	1.298	707	-56	45	1.321	131	7.345	
1024/1	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 3,4,5 e 6)	4.788										10	10	0,21%
1024/2		9.177	750	-10	417	48	321	3	-15	30	316	19	1.879	20,48%
1024/8		30.395	2.200	-25	382	137	977	704	-41	15	1.005	102	5.456	17,95%
1026/5	RITENUTE SU INTERESSI REDDITI DA CAPITALE	14.532								64			64	0,44%
	% (b/a)									*0,44*				
1032/1	IMP. SOSTITUTIVA PLUSVALENZE	300				162							162	54,00%
	% (b/a)					*54,00*								
1201/1	IMPOSTA DI REGISTRO	7.150		535	25		10	-35		376	140	-9	1.042	14,57%
	% (b/a)			*7,48*	*0,35*		*0,14*	*-0,49*		*5,26*	*1,96*	*-0,13*		
1203	I.V.A.			1.652	311	2.701	6.810	400	19	308	902	1.281	14.384	
1203/1		103.977		1.652	311	2.701	6.810	400	19	308	902	1.258	14.361	13,81%
1203/4		2.921										23	23	0,79%
1210	IMPOSTA IPOTECARIA	1.726		31	45			589		67	36	42	810	46,93%
	% (b/a)			*1,80*	*2,61*			*34,13*		*3,88*	*2,09*	*2,43*		
1236	IMPOSTA TRASCRIZIONE P.R.A.	950		37									37	3,89%
	% (b/a)			*3,89*										
1239	SUCCESSIONI E DONAZIONI	2.576								471	9		480	18,64%
	% (b/a)									*18,29*	*0,35*			
1243	DIRITTI CATASTALI	703		7						81	26	40	153	21,76%
	% (b/a)			*1,00*						*11,52*	*3,66*	*5,69*		
	TOTALE		8.750	1.894	1.336	3.494	9.288	1.849	-37	1.499	2.853	1.225	32.151	

Dati in miliardi di lire

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO

(costruzione incidenze percentuali)

Anno 1999

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE STATO	MAGGIORI ENTRATE										TOTALE GETTITO RISERVATO	QUOTE INCIDENZA
			D.L. 384/92	D.L. 155/93	L. 537/93	D.L. 557/93	D.L. 41/95	L. 549/95	D.L. 565/95	D.L. 323/96	L. 662/96	D.L. 669/96		
			1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999
1023	I.R.Pe.F.		5.800	-333	156	446	1.170	188		87	277	-148	7.643	
1023/1	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 5,6,7 e 8)	5.502										61	61	1,11%
1023/2	(quota di incidenza da applicare anche su art. 16)	31.974	600				-90	65			-321		254	0,79%
1023/3	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 17,18 e 21)	116.786	1.900	-23		120	-397	118			-132	-60	1.526	1,31%
1023/4		17.006			70								70	0,41%
1023/8	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 11,13 e 19)	8.799	1.050	-100	65	93	535	1		23	225	-37	1.855	21,08%
1023/10	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 12,14 e 20)	27.565	2.250	-210	21	233	1.122	4		64	505	-112	3.877	14,06%
1024	I.R.Pe.G.		2.950	-35	799	185	1.288	707	-56	45	1.176	163	7.232	
1024/1	(quota di incidenza da applicare anche su artt. 3,4,5 e 6)	5.151										10	10	0,19%
1024/2		9.099	750	-10	417	48	321	3	-15	30	281	51	1.876	20,62%
1024/8		31.718	2.200	-26	382	137	977	704	-41	15	895	102	5.346	16,85%
1026/5	RITENUTE SU INTERESSI REDDITI DA CAPITALE	14.562								64			64	0,44%
	% (b/a)									0,44				
1032/1	IMP. SOSTITUTIVA PLUSVALENZE	300				162							162	54,00%
	% (b/a)					54,00								
1201/1	IMPOSTA DI REGISTRO	7.250		535	25		10	-35		376	140	-9	1.042	14,37%
	% (b/a)			7,38	0,34		0,14	-0,48		5,19	1,93	-0,12		
1203	I.V.A.			1.652	311	2.701	6.810	400	19	308	902	1.386	14.489	
1203/1		108.234		1.652	311	2.701	6.810	400	19	308	902	1.363	14.466	13,37%
1203/4		2.921										23	23	0,79%
1210	IMPOSTA IPOTECARIA	1.600		31	45			589		67	36	42	810	50,63%
	% (b/a)			1,94	2,81			36,81		4,19	2,25			
1236	IMPOSTA TRASCRIZIONE P.R.A.	1.000		37									37	3,70%
	% (b/a)			3,70										
1239	SUCCESSIONI E DONAZIONI	2.676								471	9		480	17,94%
	% (b/a)									17,61	0,34			
1243	DIRITTI CATASTALI	703		7						81	25	40	153	21,76%
	% (b/a)			1,00						11,52	3,56	5,69		
	TOTALE		8.750	1.894	1.336	3.494	9.288	1.849	-37	1.499	2.565	1.474	32.112	

Dati in milioni di lire

98A2193

DECRETO 9 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Canelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Canelli ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 30 gennaio 1998 per partecipazione di tutto il personale al concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 9 gennaio 1998, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Canelli è accertato nel giorno 30 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 febbraio 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A2154

DECRETO 24 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taormina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taormina ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio nei giorni 20 e 21 febbraio 1998 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taormina nei giorni 20 e 21 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 24 febbraio 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A2152

DECRETO 27 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo numero 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali il direttore del secondo ufficio delle entrate di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 gennaio 1998 per la partecipazione della quasi totalità del personale ad assemblea sindacale svoltasi dalle ore 10,30 alle ore 12,30, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 26 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 27 febbraio 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A2151

DECRETO 2 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati, bollo e demanio di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo numero 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota del 20 febbraio 1998, prot. n. 405, con la quale il direttore dell'ufficio del registro atti privati, bollo e demanio di Bari ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo nel giorno 20 febbraio 1998 per l'avvenuta sua partecipazione — unitamente ad altri diciassette impiegati — allo sciopero indetto dall'organizzazione sindacale «RdB - Rappresentanze sindacali di base» e, conseguentemente, il mancato rispetto di tutti i termini e adempimenti previsti in detto giorno;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati, bollo e demanio di Bari è accertato per il giorno 20 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 marzo 1998

Il dirigente generale: GIAMMARINO

98A2153

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 1998.

Riclassificazione di alcune specialità medicinali a prezzo variato.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1997, con il quale le specialità medicinali denominate «Peptazol», della società Boehringer Mannheim, con sede in Monza (Milano), «Pantopan», della società Pharmacia & Upjohn, con sede in Milano, «Pantorc», della società Byk Gulden Italia, con sede in Cormano (Milano), «Pantecta», della società Milupa Italia, con sede in Gallarate (Varese), sono state classificate in classe *a)* con nota 48;

Visto il proprio provvedimento 24 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1997, con il quale i prezzi delle predette specialità medicinali sono stati aggiornati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute del 3 febbraio 1997 e del 12 novembre 1997, con le quali viene approvato l'aumento dei prezzi, in misura di L. 200, delle predette specialità medicinali, dovuto all'applicazione della seconda fase, ai sensi della delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1996;

Visto il decreto del Ministro della sanità dell'11 luglio 1997, n. 300, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1997, con il quale la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Pantecta», fino ad ora registrata a nome della società Milupa S.p.a., viene trasferita alla società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in Muggiò (Milano);

Viste le comunicazioni con le quali le società Boehringer Mannheim S.p.a., Ravizza farmaceutici S.p.a., Byk Gulden Italia S.p.a. e Pharmacia & Upjohn S.p.a. hanno dichiarato di accettare l'aggiornamento del prezzo delle predette specialità medicinali dovuto all'applicazione della seconda fase di adeguamento al prezzo medio europeo, ai sensi della delibera CIPE sopra citata;

Dispone:

Art. 1.

Per le specialità medicinali di seguito indicate viene confermata la classe *a)* con nota 48 con i nuovi prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

Specialità	Società	Confezione	A.I.C.	Prezzo Lire	Classe
PEPTAZOL	Boehringer Mannheim	14 cpr 40 mg	031111014	48.300	A 48
PANTOPAN	Pharmacia & Upjohn	14 cpr 40 mg	031835010	48.300	A 48
PANTORC	Byk Gulden Italia	14 cpr 40 mg	031981018	48.300	A 48
PANTECTA	Ravizza farmaceutici	14 cpr 40 mg	031834017	48.300	A 48

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro - Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 58

98A2194

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Frivent».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale di A.I.C. n. 399/95 del 26 giugno 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1995, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Protheo» della Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg, A.I.C. n. 029554021;

Visto il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 642 del 22 luglio 1996 del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996, con il quale la denominazione della specialità medicinale denominata «Protheo» viene modificata in «Frivent»;

Rilevato che è stata erroneamente riportata nel citato provvedimento la confezione della specialità Frivent da 40 cpr rilascio controllato 400 mg, mentre deve leggersi 30 cpr rilascio controllato da 400 mg come da avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1998;

Vista la domanda del 13 novembre 1996 con cui la società Schering Plough S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Frivent» per la confezione 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg al prezzo di L. 10.400, IVA compresa, riallineandosi al prezzo del farmaco di riferimento denominato «Respicur» della società Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik Gmbh, con sede in Konstanz (De);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale «Frivent», a base di teofillina anidra, per la confezione 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg, al prezzo di L. 10.400, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Frivent», della società Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 30 compresse a rilascio controllato da 400 mg, A.I.C. n. 029554021, è classificata nella classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 10.400, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 61

98A2195

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 1998.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993, e successive modificazioni, concernente la riclassificazione dei medicinali.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali, adottato in applicazione dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nel quale sono state stabilite anche le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Viste le proprie deliberazioni in data 22 dicembre 1997, per la «Nota n. 77 e 14 gennaio 1998 per la nota n. 73»;

Dispone:

Art. 1.

Alle note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenute nel provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, come modificate ed integrate con successivi provvedimenti, sono apportate le integrazioni specificate nel successivo art. 2.

Art. 2.

La «Nota n. 73» viene integrata con l'aggiunta, tra i principi attivi in essa contemplati «losartan e valsartan», del principio attivo «irbesartan».

È aggiunta la seguente:

«Nota n. 77» principio attivo: biotina: classe *a)* limitatamente alle indicazioni: «1) sindrome da carenza congenita di biotinidasi; 2) sindrome da insufficienza congenita multipla delle carbossilasi». Registro USL.

Art. 3.

Le specialità medicinali classificate nelle fasce *a)* e *b)* sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purché le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui è stata rilasciata l'A.I.C.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 62

98A2196

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1995 (sessennali), 1° settembre 1996 (settennali), 1° marzo 1997 (settennali) e 1° settembre 1997 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1998 e scadenza 1° settembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594129 del 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995, e n. 594297 del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1995, recanti un'emissione di certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, per l'importo di L. 910.815.000.000;

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo di L. 15.160.860.000.000;

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 13.889.225.000.000;

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 15.878.715.000.000;

i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1998 e scadenza 1° settembre 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° marzo 1998 relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 1998, è accertato nella misura del:

3,15% per i CCT sessennali 1° settembre 1995, in circolazione per L. 910.815.000.000, cedola n. 6;

3,15% per i CCT settennali 1° settembre 1996, in circolazione per L. 15.160.860.000.000, cedola n. 4;

3% per i CCT settennali 1° marzo 1997, in circolazione per L. 13.889.225.000.000, cedola n. 3;

3% per i CCT settennali 1° settembre 1997, in circolazione per L. 15.878.715.000.000, cedola n. 2.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.399.295.962.500 così ripartite:

L. 28.690.672.500 per i CCT sessennali 1° settembre 1995;

L. 477.567.090.000 per i CCT settennali 1° settembre 1996;

L. 416.676.750.000 per i CCT settennali 1° marzo 1997;

L. 476.361.450.000 per i CCT settennali 1° settembre 1997,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A2192

DECRETO 9 marzo 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1991, 1° aprile 1992, 1° ottobre 1993, 1° aprile 1994 e 1° ottobre 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1998 e scadenza 1° ottobre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 349251/247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, attualmente in circolazione per l'importo di L. 9.522.940.000.000;

n. 825339/259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, attualmente in circolazione per l'importo di L. 10.851.845.000.000;

n. 101145/284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 6.000.000.000.000;

n. 397552/292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 14.230.000.000.000;

n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 18.141.615.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1998 e scadenza 1° ottobre 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento il 1° aprile 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1998, è determinato nella misura del:

3,05% per i CCT settennali 1° ottobre 1991, in circolazione per L. 9.522.940.000.000, cedola n. 14;

3,05% per i CCT settennali 1° aprile 1992, in circolazione per L. 10.851.845.000.000, cedola n. 13;

2,85% per i CCT settennali 1° ottobre 1993, in circolazione per L. 6.000.000.000.000, cedola n. 10;

2,85% per i CCT settennali 1° aprile 1994, in circolazione per L. 14.230.000.000.000, cedola n. 9;

2,85% per i CCT settennali 1° ottobre 1994, in circolazione per L. 18.141.615.000.000, cedola n. 8.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.715.021.970.000 così ripartite:

L. 290.449.670.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 330.981.272.500 per i CCT settennali 1° aprile 1992;

L. 171.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1993;

L. 405.555.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1994;

L. 517.036.027.500 per i CCT settennali 1° ottobre 1994,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A2191

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ovidio», in Ciampino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Ovidio», con sede in Ciampino, costituita per rogito notaio Vittorio Auriemma in data 22 maggio 1986, repertorio n. 6840, registro società n. 5959/86, tribunale di Velletri, BUSC n. 29508/220910.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2158

DECRETO 23 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Primula», in Tivoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento

alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa «edilizia Primula», con sede in Tivoli, costituita per rogito notaio Lorenzo Celli in data 18 marzo 1978, repertorio n. 50594, registro società n. 1777/78, tribunale di Roma, BUSC n. 24374/158723.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2159

DECRETO 23 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Demos», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Demos», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maria Emanuela Vesci in data 8 luglio 1986, repertorio n. 3035, registro società n. 6962/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29614/222526.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2160

DECRETO 23 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Stella di S. Cesareo», in Zagarolo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Stella di S. Cesareo», con sede in Zagarolo, costituita per rogito notaio Raffaele Golia in data 15 aprile 1997, repertorio n. 2696, registro società n. 2278/77, tribunale di Roma, BUSC n. 23764/152416.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2161

DECRETO 23 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Gardenia 82», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Gardenia 82», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giancarlo Giglio in data 16 marzo 1982, repertorio n. 102, registro società n. 2531/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27074/190370.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 febbraio 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A2162

DECRETO 27 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Centro studi Antonio Benigni», in Antrodoco.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1991;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma primo, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Centro studi Antonio Benigni» a r.l., con sede in via Lungo Velino n. 3, Antrodoco (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Paolo Angelini, in data 28 marzo 1988, repertorio n. 7362, registro società n. 2944, tribunale di Rieti.

Rieti, 27 febbraio 1998

Il direttore: MASI

98A2156

DECRETO 27 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Selva - Società cooperativa a r.l.», in Torri in Sabina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1991;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma primo, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «La Selva - società cooperativa» a r.l., con sede in via Vescovuio n. 70, Torri in Sabina (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Mangiapane, in data 20 ottobre 1980, repertorio n. 21955, registro società n. 1539, tribunale di Rieti.

Rieti, 27 febbraio 1998

Il direttore: MASI

98A2157

DECRETO 2 marzo 1998.

Seconda assegnazione di fondi per la riattribuzione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 402/1996.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con legge 29 luglio 1996, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito;

Visti in particolare:

l'art. 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge sopra citato che prevede che ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilità nelle aree nelle quali non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1° settembre 1992 ai sensi dell'art. 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità a causa di procedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, può essere nuovamente attribuita l'indennità di mobilità, nella misura pari a quella ultima percepita alla data di entrata in vigore del presente decreto;

l'art. 1, comma 3, secondo periodo, che prevede che le direzioni regionali del lavoro, competenti a ricevere le domande dei lavoratori interessati, provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennità di mobilità a livello regionale;

l'art. 1, comma 3, terzo periodo, che prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 13 miliardi sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, richiamato dall'art. 7, commi 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Viste la circolare n. 164/96 e la nota integrativa della Direzione generale per l'impiego recanti direttive per una prima applicazione della norma in esame;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1997 di prima assegnazione di fondi per complessive L. 6.881.168.864;

Viste le comunicazioni pervenute alla Direzione generale per l'impiego dalle direzioni regionali del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui al decreto-legge citato nelle premesse la seconda assegnazione di fondi per L. 558.348.280 è la seguente:

Piemonte L. 206.700.000;

Marche L. 41.722.320;

Lombardia L. 45.603.288;

Emilia-Romagna L. 188.900.341;

Friuli-Venezia Giulia L. 5.765.525;

Toscana L. 44.329.965;

Veneto L. 25.326.841.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 558.348.280 graverà sulla U.P.B. 7.1.2.2. Interventi diversi, capitolo 6785 del CDR impiego sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996 impegnati con decreto direttoriale 16 dicembre 1996.

Art. 3.

Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 2 marzo 1998

Il Ministro: TREU

98A2197

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero, per la parte inerente l'opera, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un box interrato da parte del sig. Kiel Friedrich Wilhelm. (Deliberazione n. VI/18023).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 aprile 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Kiel Friedrich Wilhelm per la realizzazione di un box interrato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, per la parte inerente l'edificazione dell'opera in oggetto;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brezzo di Bedero (Varese), mappale n. 4604, foglio n. 8, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un box interrato da parte del sig. Kiel Friedrich Wilhelm;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A2164

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cugliate Fabiasco dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una struttura in ferro destinata a ripetitore di frequenza radio da parte dell'associazione «Radio Maria». (Deliberazione n. VI/27052).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Cugliate Fabiasco (Varese) di richiesta di stralcio delle aree si sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte dell'Associazione «Radio Maria», per la realizzazione di una struttura in ferro destinata a ripetitore di frequenza radio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 15 febbraio 1966;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cugliate Fabiasco (Varese), foglio n. 4, mappale n. 3585, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di struttura in ferro destinata a ripetitore di frequenza radio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A2165

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una palificazione telefonica da parte della Telecom Italia S.p.a., filiale di Varese. (Deliberazione n. VI/27825).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 dicembre 1996, protocollo n. 51526 è pervenuta l'istanza del comune di Brezzo di Bedero (Varese) di richiesta di stralcio delle aree si sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Telecom Italia S.p.a., filiale di Varese, per la realizzazione di una palificazione telefonica;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolata ambientalmente con decreto ministeriale 14 febbraio 1969;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brezzo di Bedero (Varese), foglio n. 5, mappali numeri 1506, 5034, 1501, 1498, 3410; foglio n. 9, mappali numeri 1479, 1481, 1483, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una palificazione telefonica da parte della Telecom Italia S.p.a., filiale di Varese;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A2166

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Maccagno dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio, area barbecue, da parte dell'amministrazione provinciale di Varese. (Deliberazione n. VI/30421).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 aprile 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Maccagno (Varese) di richiesta di stralcio delle aree si sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione provinciale di Varese per la realizzazione di parcheggio, area barbecue;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Maccagno (Varese), foglio n. 3, mappali numeri 2175, 1626, 306/C, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio, area barbecue da parte dell'amministrazione provinciale di Varese;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A2167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Curiglia con Monteviasco dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il potenziamento dell'acquedotto della frazione di Monteviasco da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/31705).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 luglio 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Curiglia con Monteviasco (Varese) di richiesta di stralcio delle aree si sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 per potenziamento dell'acquedotto nella frazione di Monteviasco (Varese);

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Curiglia con Monteviasco (Varese), foglio n. 4, mappali numeri 2955, 2958 (parte), foglio n. 5, mappali numeri 2868, 2255, 2876, 2866, 2954, 2958 (parte) dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il potenziamento dell'acquedotto nella frazione di Monteviasco (Varese) da parte del comune di Curiglia con Monteviasco (Varese);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A2168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera a servizio degli insediamenti turistici esistenti da parte della sig.ra De Ruiter Martha Antonia. (Deliberazione n. VI/31720).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 luglio 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Brezzo di Bedero (Varese), di richiesta di stralcio delle aree si sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra De Ruiter Martha Antonia per la realizzazione di residenza turistico-alberghiera a servizio degli insediamenti turistici esistenti;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brezzo di Bedero (Varese), foglio n. 5, mappali numeri 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 2720, 3415, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera a servizio degli insediamenti turistici esistenti, da parte della sig.ra De Ruiter Martha Antonia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A2169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Veddasca dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sistema di raccolta, accumulo e distribuzione delle acque sorgive sull'Alpe Cadrigna al servizio dell'alpeggio da parte della comunità montana Valli del Luinese. (Deliberazione n. VI/31721).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 giugno 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Veddasca (Varese), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana Valli del Luinese, per la realizzazione di un sistema di raccolta, accumulo e distribuzione delle acque sorgive sull'Alpe Cadrigna al servizio dell'alpeggio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vaddasca (Varese), foglio n. 6, mappale n. 7268 ex 981, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sistema di raccolta, accumulo e distribuzione delle acque sorgive sull'Alpe Cadrigna al servizio dell'alpeggio da parte della comunità montana Valli del Luinese;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A2170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castelveccana, strada comunale via Pira in località «Pira di Sopra», dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto telefonico sotterraneo da parte della Telecom. (Deliberazione n. VI/32060).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 marzo 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Castelveccana (Varese), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte della Telecom per la realizzazione di un impianto telefonico sotterraneo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi; in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castelvaccana (Varese), strada comunale, via Pira, località «Pira di Sopra», per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto telefonico sotterraneo da parte della Telecom;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A2171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cittiglio e comune di Castelveccana, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/32061).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 maggio 1997, è pervenuta l'istanza dei comuni di Cittiglio e di Castelveccana di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel per la realizzazione di un elettrodotto;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cittiglio (Varese), foglio n. 2, mappali numeri 890, 891, 1036 e comune di Castelvaccana (Varese), foglio n. 8, mappali numeri 3127, 3011, 3409, 1949, 1948, 1947, 3010; foglio n. 9, mapali numeri 3239, 2679, 2860, 3220, 4007, 3983, 2675, 4114, 2674; foglio n. 11, mappali numeri 1961, 3127, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 ottobre 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A2172

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Saltrio dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la bonifica statica cava Salnova, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/33556).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 novembre 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Saltrio (Varese), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per bonifica statica cava Salnova;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Saltrio (Varese), foglio n. 2-4, mappale n. 1p, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per bonifica cava Salnova da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A2173

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 4 marzo 1998, n. **28/98.**

Sentenza della Corte costituzionale n. 373/1997. Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 5, comma 2 e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento).

Ai servizi ispezione del lavoro

e, per conoscenza:

Alla divisione I - Direzione generale AA.GG. e del personale

Alla divisione VII - Direzione generale AA.GG. e del personale - Servizio centrale ispettorati del lavoro

Si fa seguito alla circolare n. 66/97 per informare che con sentenza n. 373/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 50 del 10 dicembre 1997, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 645/1996 sollevata dalle regioni Veneto, Toscana e Umbria in riferimento agli articoli 117 e 118 ed all'VIII disp. transitoria della Costituzione.

Come è noto, ad avviso delle regioni ricorrenti, il comma denunciato avrebbe devoluto agli ispettorati del lavoro funzioni di tutela della salute negli ambienti di lavoro assegnate alle competenze delle regioni dall'art. 117 della Costituzione e dalla successiva legislazione statale di trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, legge n. 833/1978).

La Corte costituzionale ha invece chiarito che: «... La disposizione impugnata, nella sua letterale formulazione, non comporta il ridimensionamento delle competenze regionali di cui le ricorrenti si dolgono ...

... Il denunciato comma 2 dell'art. 5 preordina infatti l'intervento dell'ispettorato del lavoro esclusivamente ai fini di un controllo sull'impossibilità della modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro per motivi organizzativi e produttivi ...

I poteri di vigilanza, attribuiti agli ispettorati provinciali del lavoro con decreto legislativo n. 645 del 1996, attengono all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all'interno dell'azienda, ed il loro esercizio potrebbe anche non richiedere alcun accertamento medico. Ove peraltro quest'ultimo risultasse necessario, in particolare ai fini del provvedimento di interdizione dal lavoro nell'ipotesi contemplata dalla richiamata lettera *c)* dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, l'accertamento sanitario verrà richiesto dall'ispettorato territorialmente competente, ormai privo delle necessarie strutture sanitarie interne, ai servizi delle aziende sanitarie ...».

La Corte costituzionale ha pertanto ribadito le competenze specifiche del Servizio ispezione del lavoro in materia di tutela delle lavoratrici madri con particolare riferimento alla valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e della organizzazione aziendale che danno luogo sia allo spostamento ad altre mansioni sia all'astensione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 5, lettera *c),* della legge n. 1204/1971.

Rimane inalterato il quadro di competenze delineate dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1204/1971, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 645/1996, vige il divieto generalizzato di adibire le lavoratrici madri al trasporto, al sollevamento di pesi nonché ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri dal momento della presentazione del certificato medico di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, ovvero fino al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 sopracitato vige l'obbligo per il datore di lavoro dello spostamento delle lavoratrici madri ad altre mansioni nei casi sopramenzionati e ai sensi del terzo comma dello stesso articolo il Servizio ispezione del lavoro ha facoltà di accertare che le condizioni di lavoro o ambientali non siano pregiudizievoli alla salute della donna e di disporre lo spostamento ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.

Ferma restando la procedura sopradescritta l'innovazione introdotta dall'art. 4 del decreto-legge numero 645/1996 sancisce l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare ottemperando l'obbligo di informazione.

Ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge citato, qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitare l'esposizione al rischio delle interessate modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Nel caso in cui la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile il datore di lavoro procede allo spostamento ad altre mansioni delle lavoratrici informando contestualmente il Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

Analoga informativa scritta al Servizio ispezione del lavoro è richiesta in caso di impossibilità di spostamento ad altre mansioni e conseguente attivazione del procedimento di emanazione del provvedimento di astensione dal lavoro ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 1204/1971.

In tutti i casi sopradescritti il Servizio ispezione del lavoro ha facoltà di svolgere direttamente gli accertamenti sia ai fini dell'adozione delle misure previste ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge numero 645/1996, sia ai fini dell'effettiva possibilità di spostamento ad altre mansioni, nonché di delegare alle aziende sanitarie locali competenti gli accertamenti di carattere sanitario ritenuti necessari.

Poiché il provvedimento di astensione dal lavoro ai sensi delle lettere *b)* e *c)* dell'art. 5 della legge numero 1204/1971 decorre come noto dalla data della sua emanazione, si segnala all'attenzione di codesti servizi ispezione la necessità di stabilire modalità e tempi tecnici contenuti della fase istruttoria del procedimento amministrativo allo scopo di non pregiudicare la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri.

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

98A2181

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo ad un biglietto della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Scarta e vinci»

Si comunica che il biglietto della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Scarta e vinci» n. 120-006582-005, è stato oggetto di rapina.

98A2198

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 marzo 1998

Dollaro USA	1796,36
ECU	1955,88
Marco tedesco	985,28
Franco francese	293,88
Lira sterlina	3004,77
Fiorino olandese	874,14
Franco belga	47,766
Peseta spagnola	11,615
Corona danese	258,41
Lira irlandese	2472,33
Dracma greca	5,561
Escudo portoghese	9,625
Dollaro canadese	1265,49
Yen giapponese	13,791
Franco svizzero	1209,26
Scellino austriaco	140,05
Corona norvegese	235,99
Corona svedese	225,82
Marco finlandese	324,69
Dollaro australiano	1195,48

98A2278

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato concernente: «Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Chianche»

Nella pubblicazione del comunicato riguardante la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Chianche (Avellino), avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998, alla pagina 78, seconda colonna, nel primo comma, dove è scritto: «... liquidazione straordinaria prevista dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 68, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni.», deve intendersi scritto: «... liquidazione straordinaria prevista inizialmente dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successivamente, disciplinata dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.».

98A2200

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato relativo al regolamento n. 260/98 della Commissione del 30 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, nonché i regolamenti (CE) n. 589/96, (CE) n. 935/97, (CE) n. 936/97, (CE) n. 995/97, (CE) n. 996/97, (CE) n. 1006/97, (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1376/97, (CE) n. 1939/97 e (CE) n. 1940/97. (Comunicato del 23 febbraio 1998).

Nella GUCE L 25 del 31 gennaio 1998, è stato pubblicato il regolamento della Commissione n. 260/98 del 30 gennaio 1998 con il quale a partire dal 1° febbraio 1998 sono state introdotte sostanziali modifiche al regime dei titoli di importazione, nel settore delle carni bovine, disciplinato dal regolamento 1445/95.

Qui di seguito vengono evidenziate alcune delle modifiche di maggior interesse per gli operatori, accompagnate da note esplicative.

1) Gli importi delle cauzioni per la richiesta dei titoli sono stati così modificati:

5 ECU/capo per i bovini vivi (precedente importo 3 ECU);

12 ECU/100 kg per le carni bovine e le relative preparazioni (precedente importo 2 ECU).

2) Il nuovo articolo 6-*quater* del regolamento n. 1445/95 indica che l'art. 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 3719/88 non è d'applicazione. Di conseguenza viene soppressa la possibilità di non costituire cauzioni per la richiesta di titoli di importazione se il loro valore è uguale o inferiore a 120,75 ECU.

L'operatore dovrà pertanto depositare la cauzione per la richiesta di un titolo di importazione, qualsiasi sia il quantitativo di bovini vivi, carni o prodotti in esso indicato. Resta inteso che la cauzione non è richiesta se il suo importo totale per un titolo è inferiore o uguale a 5 ECU (cauzione dovuta per un capo) o se il titolo è emesso a nome di un organismo d'intervento. Ciò in quanto rimane valido il disposto dell'art. 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento CEE 1445/95.

3) Con l'art. 6-*quinquies* del regolamento 1445/95 si è innovato nel senso che «in deroga all'art. 33, paragrafo 3, lettera *b)*, punto ii), del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo per fornire la prova di importazione con perdita parziale della cauzione è di quattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del titolo e la percentuale di perdita parziale è fissato al 50%».

Pertanto il termine di 24 mesi ed il riferimento al 15% dell'importo dell'intera cauzione che figuravano precedentemente nel citato art. 33, paragrafo 3, lettera *b)*, punto ii), non hanno più validità per i titoli di importazione richiesti a partire dal 1° febbraio 1998. Nulla è innovato per i titoli di esportazione.

Trascorso, quindi, il termine di due mesi dalla scadenza per la presentazione al Mincomes del titolo di importazione utilizzato ai fini dello svincolo totale della cauzione, questa Amministrazione dovrà applicare immediatamente e fino al quarto mese dalla scadenza, un incameramento del 50% dell'importo dell'intera cauzione; inoltre dopo il quarto mese si procederà all'incameramento totale della cauzione.

4) È stato, inoltre previsto l'obbligo (nuovo articolo 6-*ter* del regolamento 1445/95) per quanto concerne i contingenti tariffari aperti per più Paesi terzi e per le importazioni non preferenziali, di far indicare, sul retro del titolo o del suo estratto e più precisamente nella casella 31, il Paese di origine delle merci, al momento dell'imputazione del titolo presso la dogana dove avviene l'operazione di importazione.

Al riguardo si precisa che, essendo il regolamento della Commissione n. 260/98 applicabile ai titoli di importazione richiesti a partire dal 1° febbraio 1998, gli operatori restano obbligati per tutti i titoli richiesti prima di tale data (ancorché rilasciati in data successiva) ad inviare al Ministero del commercio con l'estero, entro tre settimane dall'avvenuta importazione le comunicazioni, relative al quantitativo sdoganato ed al relativo Paese d'origine qualora le stesse fossero state obbligatorie in base ai singoli regolamenti concernenti particolari contingenti. Non sono più richieste, invece, le sopra citate comunicazioni (e quindi le relative cauzioni) relative ai titoli di importazione richiesti a partire dal 1° febbraio 1998.

5) Per il contingente di importazione di 169.000 capi di bovini di peso da zero a 300 kg (regolamento n. 1376/97), è stata introdotta la disposizione in base alla quale i titoli di importazione debbono riportare un solo codice doganale in luogo dei tre codici (0102 9005, 0102 9029, 0102 9049) che era precedentemente possibile indicare. La triplice indicazione dei codici, come noto, consentiva di importare per mezzo di un unico titolo, bovini di peso differente.

Gli operatori, di conseguenza, dovranno ora richiedere i titoli differenziati secondo le varie fasce di peso:

0-80 kg (codice NC 0102 9005);

81-160 kg (codice NC 0102 9029);

161-300 kg (codice NC 0102 9049).

6) Da ultimo si intende segnalare che il regolamento n. 260/98 ha modificato, per adattarli alle nuove disposizioni, tutta una serie di regolamenti relativi ai contingenti di importazione per il periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 che qui di seguito si riportano:

1. Reg. 1376/97 GUCE L 189 del 18 luglio 1997 - Contingente giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (già richiamato al punto 5);

2. Reg. 589/96 GUCE L 84 del 3 aprile 1996 - Carni bovine da Paesi ACP;

3. Reg. (CE) 935/97 GUCE L 137 del 28 maggio 1997 - GATT Bovini vivi razze di montagna;

4. Reg. 936/97 GUCE L 137/97 del 28 maggio 1997 - Hilton Beef;

5. Reg. 995/97 GUCE L 144/97 del 4 giugno 1997 - Carni bovine Estonia-Lituania-Lettonia;

6. Reg. 996/97 GUCE L 144/97 del 4 giugno 1997 - Hampes (congelati);

7 Reg. 1006/97 GUCE L 145/97 del 5 giugno 1997 - Carni Bovine congelate destinate alla trasformazione (prodotti A e B);

8. Reg. 1042/97 GUCE L 152/2 dell'11 giugno 1997 - GATT Carne bovina congelata;

9. Reg. 1939/97 GUCE L 272/97 del 4 ottobre 1997 - Carni bovine Paesi PECO;

10. Reg. 1940/97 GUCE L 272/97 del 4 ottobre 1997 - Vacche e giovenche di razze di montagne originarie di determinati Paesi terzi.

98A2199

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Astra Coop, in Milano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della «Astra Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita il 5 maggio 1995 per rogito notaio dott. Carlo Cafiero ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Luca Michele Debernardi.

98A2182

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11